



Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Città di Sansepolcro”

Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 - 52037 Sansepolcro (AR), Tel. 0575/742250

e-mail: ARIS00200R@ISTRUZIONE.IT ARIS00200r@pec.istruzione.it

C. M.: ARIS00200R C. F.: 82001690518

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI NON ITALOFONI

Approvato nel Collegio Docenti del 13 dicembre 2024

Questo documento contiene criteri e indicazioni relative all’orientamento, alla procedura d’iscrizione ed all’inserimento nelle classi degli studenti neoarrivati in Italia che ancora non conoscono la nostra lingua e definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, specificando compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo.

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni non italofoni
- Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Favorire un clima di accoglienza e attenzione alla relazione in modo tale da prevenire ed eventualmente rimuovere i possibili ostacoli offrendo così pari opportunità.
- Contrastare il ritardo scolastico e prevenire l’abbandono scolastico.
- Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.
- Porre in essere le condizioni per stimolare e permettere la relazione con la famiglia di origine.
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole, e anche tra scuola e territorio, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.
- Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi.

Principi guida:

- **Diritto all'istruzione:** Tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno diritto ad un'istruzione di qualità.
- **Inclusione:** Creare un ambiente scolastico accogliente e inclusivo, valorizzando la diversità culturale.
- **Personalizzazione:** Adattare i percorsi didattici alle specifiche esigenze e ai livelli di conoscenza di ciascun alunno.
- **Collaborazione:** Coinvolgere attivamente tutti gli attori scolastici (docenti, personale ATA, famiglie, alunni) e i servizi territoriali.

A CHI SI RIVOLGE IL PROTOCOLLO

- Studenti con problematiche interculturali e integrazione
- Alunni con cittadinanza non italiana
- Alunni con ambiente familiare non italofono
- Minori non accompagnati
- Alunni figli di coppie miste
- Alunni arrivati per adozione internazionale
- Alunni rom, sinti e caminanti

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

1. Amministrativo e burocratico (iscrizione)
2. Comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
3. Educativo - didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, alfabetizzazione in italiano, educazione interculturale, valutazione e successo formativo)
4. Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio).

1. ADEMPIMENTI NELL'AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO

1.1. Criteri ed indicazioni per la segreteria riguardanti l'iscrizione.

L'iscrizione dei minori non italofoeni può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico (DPR 394/99) anche per quegli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità. Tali alunni vengono iscritti in attesa di regolarizzazione.

La segreteria:

- Iscrive l'alunno utilizzando la modulistica predisposta con supporto anche digitale per le iscrizioni online

- Verifica il percorso scolastico precedente, acquisendo la documentazione pregressa convalidata.
- Informa la commissione NAI, se istituita, dell'iscrizione al fine di una tempestiva scelta della classe/sezione in cui inserire l'alunno.
- Informa i genitori circa i tempi che occorrono per l'effettivo inserimento nella classe a settembre o in corso d'anno
- Raccoglie il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie che deve essere tradotto in italiano. Qualora il minore ne fosse privo, invita la famiglia a contattare i servizi sanitari e a informarlo delle conseguenze derivanti dalla mancata vaccinazione
- Comunica con la commissione NAI, se istituita, per stabilire il primo incontro con la famiglia al fine di:
 1. Dare informazioni sull'organizzazione della scuola avvalendosi della mediazione di esperti che accompagnano la famiglia
 2. Fornire la brochure bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti.

Materiali:

1. moduli di iscrizione
2. schede di presentazione dell'istituto brochure in versione bilingue

La normativa che regola l'iscrizione a scuola:

- DPR. 394/1999, art. 45,
- C.M. n. 87/2000 sull'Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014, Il parte, 2.1 2.2 2.3, stabilisce che:

I minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, del percorso di studi pregresso, delle competenze e abilità dell'allievo, dei livelli di conoscenza della lingua italiana. Nel caso di delibera del Collegio è prevista l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica

Permesso di soggiorno

*Ai fini dell'iscrizione ad una istituzione scolastica italiana è **irrilevante** la situazione di regolarità o meno del permesso di soggiorno dello studente e della famiglia.*

- **D.P.R. 394/99, art.45 co.1. D.L.gs.286/98, art.6 co.2.**

Documenti anagrafici:

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno e il codice fiscale, se ne è in possesso. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non osta al conseguimento del titolo conclusivo di studi. D.P.R. 394/1999

Documenti sanitari: D.P.R 26 gennaio 355/1999 – Decreto-legge 119 del 2017: certificazione delle vaccinazioni obbligatoria

Documenti scolastici: La scuola deve richiedere la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato: dichiarazione autocertificata del genitore o tutore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato.

La nota M.I. 465, 2012, *Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato indica che:*

Studenti già presenti nel sistema scolastico italiano

Gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti e frequentanti con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo [...] e ciò perché allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.

Studenti iscritti alla scuola superiore di II grado e per la prima volta inseriti nel sistema scolastico italiano

Spetta alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione

per gli studenti iscritti alla scuola superiore di II grado e per la prima volta inseriti nel sistema scolastico italiano, si deve ritenere, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.

Iscrizione degli alunni neoarrivati: criteri, indicazioni e casi particolari.

Poiché non c'è corrispondenza tra gli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza e quello italiano, né tantomeno vigono gli stessi Programmi di insegnamento, il criterio fondamentale per l'inserimento dell'alunno deve essere quello anagrafico. La C.M. n°24/2006 lo ribadisce in questi termini: " Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia".

- *Ogni retrocessione, così come gli slittamenti verso classi immediatamente successive, pure consentiti dalla normativa, vanno considerati attentamente e la famiglia deve essere coinvolta ed informata su questa scelta.*
- *è utile verificare le competenze pregresse e predisporre Piani Personali per ogni alunno neoarrivato.*

2.ADEMPIMENTI NELL'AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE

La gestione dell'accoglienza richiede la partecipazione di tutto il personale scolastico e la creazione di una commissione che si occupi della relazione con i genitori, con il territorio.

Al fine di svolgere tali compiti viene istituita una la Commissione Nuovi Arrivati in Italia (NAI).

2.1 La Commissione di accoglienza Nuovi Arrivati in Italia (NAI).

- Viene nominata dal Collegio che deve essere periodicamente informato delle scelte e delle procedure e deve approvare proposte e progetti.
- È composta da:
 - a. Dirigente scolastico: presiede la Commissione e controlla che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti da alfabetizzare adottino percorsi educativi personalizzati.
 - b. GLI e Docente referente per il settore intercultura: stabilisce contatti con Enti Locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti e corsi di formazione. Mantiene inoltre contatti in itinere con la famiglia, l'alunno, il coordinatore della classe, gli insegnanti di L2, raccoglie la documentazione relativa alla normativa esistente e organizza l'accoglienza di questi studenti.
 - c. Docente operativo nei corsi di alfabetizzazione: organizza il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell'anno scolastico.
 - d. Docente delle aree disciplinari e/o professionalizzanti: fornisce materiale strutturato, dopo averlo raccolto tra i colleghi, per favorire l'apprendimento di base.
 - e. Assistente ATA della segreteria didattica: dopo la preiscrizione, richiede alla scuola di provenienza la compilazione di una scheda-dati per trasmetterla poi al referente.
 - f. La NAI è aperta alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

La commissione Nai:

- cura le attività destinate agli alunni non italofoeni anche attraverso l'uso di materiali bilingue reperibili sul sito "Cestim" studi immigrazione
- interviene da supporto rispetto alle difficoltà incontrate dagli studenti e dalle loro famiglie su segnalazione e in collaborazione con i docenti di classe
- si avvale della collaborazione di alunni della classe o dell'istituto, che possano svolgere la funzione di tutor o supporto, possibilmente della stessa nazionalità dell'alunno da inserire come nuovo iscritto (NAI)
- monitora i risultati ottenuti, in itinere e in fase conclusiva dell'anno scolastico.
- a seguito dell'inserimento dell'alunno provvederà ad organizzare incontri periodici con i genitori per fare il punto sulla situazione dell'alunno e condividere le strategie didattiche.
- Fornisce informazioni sui servizi territoriali (es. mediatori culturali, centri di lingua, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA))
- Organizza corsi per l'alfabetizzazione in italiano

2.2. Le fasi e le modalità di accoglienza

Le attività indicate per alunni **neo-arrivati** sono:

1. **PRIMA ALFABETIZZAZIONE:** Durante la prima fase, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare (A1 -A2). Lo studente deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.
2. **FASE "PONTE":** di accesso all'italiano dello studio: continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base (A2-B1) e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere "verbale", contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili.
3. **FASE "DELLA FACILITAZIONE LINGUISTICA:** alunno non italofono segue il curriculum comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica (B1-B2)
 - a. Lavoro all'interno della classe nelle varie discipline
 - b. Supporto didattico

Tempo di apprendimento:

- da 2 mesi a 1 anno per la lingua della comunicazione (ITABASE)
- dai 2 ai 5 anni per la lingua dello studio (ITASTUDIO).

Normativa: *Nell'ambito del Quadro comune europeo, (QCER), al fine di creare i riferimenti comuni per la valutazione dei risultati dell'apprendimento della lingua L2, sono state individuate delle scale costruite su sei livelli di competenza e conoscenza linguistica, che possono essere schematizzati nel modo seguente: A : Livello elementare, B : Livello intermedio C: Livello avanzato.*

*DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca
Articolo 11. (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)*

La nuova legge prevede accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati. Inoltre, già a partire dal prossimo anno scolastico.

3. ADEMPIMENTI NELL'AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

3.1.L'inserimento nelle classi degli alunni non italofoeni

Proposta della classe

La Commissione NAI, se istituita,, informata dalla segreteria dell'iscrizione dell'alunno, propone l'assegnazione alla classe idonea con le seguenti azioni:

- visiona e riflette sulla documentazione prodotta, sulle disposizioni legislative, sulle informazioni raccolte, sugli esiti delle **prove d'ingresso** (da predisporre) e sulle conoscenze, competenze e abilità tenendo conto dell'età anagrafica;

- cura l'inserimento in una classe di coetanei, là dove possibile, favorendo i rapporti “tra pari” al fine di prevenire il rischio di dispersione scolastica.
- tiene conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana per una valutazione dell'inserimento anche in una classe inferiore al fine di favorire il miglior processo di apprendimento e integrazione.

Normativa :

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: “Iscrizione scolastica” – comma 2 “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;*
- b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.*

Risorsa normativa: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: “Iscrizione scolastica” – comma 3

- *Circ. min. 2 del gennaio 2010:*

- Il Ministero richiama inoltre l’attenzione sull’opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano iniziative di alfabetizzazione linguistica anche con accordi di rete, (PEZ).

Scelta della sezione.

La Commissione valuta la scelta della sezione in base ai seguenti criteri a favore di un beneficio per l'inserimento:

- inserimento degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di alunni non italofoni
- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese poiché può essere un freno all'apprendimento della lingua italiana o al contrario in altri casi può rappresentare un sorta di sostegno positivo e un supporto linguistico mediatore.
- criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, ecc.).

3.2. Indicazioni al consiglio di classe, che viene appositamente convocato, per l'accompagnamento a scuola

3.2. Prima accoglienza nelle classi

- Il docente coordinatore, informato dalla Commissione, relaziona al consiglio di classe sul nuovo inserimento
- Prepara la classe all'arrivo del nuovo compagno, sensibilizzando gli alunni sul tema dell'interculturalità
- L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe
- Gli insegnanti coinvolgono i ragazzi nell'attivare forme di comunicazione e modalità di condivisione per facilitare l'inserimento: attività di gruppo, progetti di intercultura ecc.
- Gli insegnanti si impegnano a concretizzare situazioni che favoriscano un clima di collaborazione in cui tutti sono coinvolti nell'accoglienza; sarà possibile avvalersi di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali) per promuovere la capacità dell'alunno a sviluppare la lingua per comunicare e successivamente della lingua per studiare

Compiti del consiglio di classe

- Nomina un insegnante tutor al fine di favorire l'integrazione del nuovo alunno nella classe
- Individua modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare affinché l'alunno acquisisca i concetti, in forma orale/scritta, anche con una minima conoscenza dell'italiano.
- Appronta percorsi individualizzati per l'alunno non italofono (**PSP o PDP transitorio**) **utilizzando gli allegati per la valutazione delle competenze linguistiche** (per gli alunni iscritti prima dell'approvazione del protocollo).
- Assume informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico al fine di promuoverne l'attivazione a scuola, entro i limiti delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato ...), in orario scolastico ed extra scolastico, con la previsione della possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto, rivolti anche ad alunni non italofoni di altre classi (Circolare del 19.02.2014).
- Predispone percorsi di recupero per gli alunni delle classi prime provenienti da famiglie con difficoltà nella conoscenza della lingua italiana.
- Mantiene i contatti, tramite il tutor, con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero.

3.3 PSP Percorsi di apprendimento personalizzati:

Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana,
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti,
- i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline
- l'integrazione del curriculum con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese d'origine. Nel Piano vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.

La normativa del PSP

- DPR. 394/1999, art. 45, comma 4
- C.M. n. 87/2000 sull'Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014, II parte, 2.1 2.2 2.3,

stabilisce che:

- Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni NAI, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana;

- L'adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di classe/Commissione ad hoc di un percorso individuale di apprendimento ovvero di un **Piano di Studio Personalizzato** che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a.

- La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo "svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale". Il MIUR ha chiarito che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: "essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato"

- La Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota n. 2563 del 22 novembre 2013 specificano che per gli studenti con cni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere

transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensative e misure dispensative.

È bene ricordare che la durata dell'adozione del **Piano di Studi Personalizzato** è estremamente **personale e transitoria**.

Si può ipotizzare una durata anche di due anni, se il consiglio di classe ritiene opportuno proseguire nell'adozione del PSP oltre due anni, la scelta dovrà essere motivata e verbalizzata nella seduta in cui si prende tale decisione.

Il PSP è un punto di riferimento per la progettazione didattica e la valutazione e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana L2,
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti **(nel 1^a quadrimestre)**, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline
- la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- l'integrazione del curriculum con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine;
- è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta

Nel PSP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.

Il PSP predisposto per gli alunni stranieri neo-arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana. Lo studente

straniero NAI potrà raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i suoi risultati dovranno iscriversi in una fascia di essenzialità e di accettabilità.

L'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è un alunno incompetente su tutto ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare. Ecco perché diventa strategico un buon piano di alfabetizzazione in italiano L2.

3.4 Valutazione degli alunni non italofoeni:

Le linee orientative generali:

- La valutazione delle alunne e degli alunni non italofoeni deve essere pensata nel contesto del percorso di accoglienza delineato dal protocollo di accoglienza.
- Deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interesse della sua storia e del suo progetto di vita.
- Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – **deve essere strettamente collegata al percorso di apprendimento predisposto per ogni singolo alunno (Piano di Studi Personalizzato non necessariamente un PDP).**
- Per gli studenti NAI vale la considerazione del percorso di apprendimento svolto ed è prioritario che la scuola predisponga percorsi personalizzati. Va privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.
- In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. Si può tenere conto che non necessariamente i traguardi sono annuali e che l'autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo
- La valutazione, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei parametri interni dell'Istituto (valutazione sommativa), ma anche delle eventuali condizioni di svantaggio linguistico e di disagio relazionale, tale valutazione sarà quindi sarà effettuata con maggiore flessibilità e individualizzazione (valutazione formativa). La valutazione dei minori non italofoeni, pertanto, deve tenere conto del percorso fatto all'interno della scuola, per i quali può essere previsto l'elaborazione di un piano educativo personalizzato

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, gli interventi, le modalità e le strategie didattico-educative per l'alunno non italofono:

Nel caso di alunni non italofoeni di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il team docenti/consiglio di classe opera affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana come nel caso di Scienze motorie, chimica, matematica, lingua straniera, disegno.

Nel caso di alunni non italofoeni con una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di studi dell'istituto, la si potrà utilizzare nel corso del primo quadrimestre come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Team docenti/Consiglio di Classe valuterà gli alunni in base alle competenze iniziali registrate nel PSP

Normativa:

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 : "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni non italofoeni il necessario adattamento dei programmi di insegnamento" e risponde alla necessità di redigere un Piano di studi Personalizzato.

• La VALUTAZIONE IN ITINERE , relativa alla II fase dell'accoglienza, ha valore significativamente formativo e regolativo: la valutazione come regolatrice dell'azione didattica stessa, come ricordato nella CM n.24/1 marzo 2006 : "Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento."

DPR 394/1999 art.45, DPR 122/2009: La valutazione degli studenti con cni (cittadinanza non italiana) avviene nelle forme e nei modi previsti per studenti italiani ovvero:

- Valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri adottati dal collegio*
- Voti in decimi*
- Ammissione alla classe successiva o Esame se voti non inferiori a 6*
- Rilascio certificazione competenze alla fine della scuola primaria secondaria di primo grado e di obbligo di istruzione, e prevede l' applicazione di tutte le specifiche previste se lo studente è affetto da disabilità, da DSA o rientra nei BES. D.P.R. 122/09 LEGGE 104/12 (disabilità) LEGGE 170/2010 (DSA) DIRETTIVA 27/12/12 (BES) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.*

L'autonomia della scuola nella personalizzazione e nella valutazione: DPR 22 giugno 2009, n. 122

- Art.1, comma 2: valutazione come espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente
- Art.1, comma 5: il Collegio Docenti definisce modalità e criteri che assicurano omogeneità, equità, trasparenza della valutazione.

DPR, 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2.

3.5 Lo scrutinio finale

Si possono presentare due situazioni:

1) **La Valutazione prossima alla valutazione sommativa**

Nel caso in cui **l'ingresso a scuola dell'alunno/a avvenga in prossimità della scadenza valutativa** e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione correttamente fondata, è possibile per il **primo quadrimestre** sospendere la valutazione per alcune discipline con la seguente motivazione:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”

Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento la seguente motivazione

“La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Nella valutazione rispetto agli obiettivi trasversali si terrà in particolare considerazione:

la motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l'interesse, la partecipazione alle diverse attività scolastiche, l'impegno, la serietà del comportamento.

Nella valutazione rispetto agli apprendimenti disciplinari:

- l'insegnante decide di non procedere alla valutazione. In questo caso si potrà assegnare “non classificato” o “senza votazione” sulla scheda, spiegandone la motivazione a verbale: “La valutazione non può essere espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”;
- l'insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è opportuno riportare a verbale la motivazione: “La valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
- Rispetto agli apprendimenti della lingua italiana: il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa come materia

curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2.

2) La Valutazione dello studente inserito ad inizio anno

Nella **valutazione sommativa intermedia e finale** si integrano:

- gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del PSP e del Quadro Comune Europee per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano L2,
- la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito all'impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale.

Allo scrutinio di fine anno, la compilazione del documento di valutazione può avvenire esprimendo la valutazione congiuntamente alla motivazione: «La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana».

In particolare, quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva occorre far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni, fra cui non può mancare una previsione di "sviluppo" dell'alunno in relazione all'età, alle motivazioni, agli interessi, alle richieste/attese della famiglia.(...) .

È bene, in ogni caso, procedere alla valorizzazione di ogni valutazione, differenziata e integrata, di tutte o del maggior numero di discipline previste dal curriculum di studi dello studente.

In sede di valutazione finale nel primo biennio, il C.d.C. può deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del PSP, provvedendo ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia: "La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti NAI iscritti al primo biennio saranno applicabili agli studenti iscritti al secondo biennio a discrezione del Consiglio di Classe in previsione di una felice conclusione del percorso scolastico.

In ogni caso il percorso personalizzato che prevede la sospensione del giudizio in alcune discipline non dovrebbe superare i due anni scolastici.

Scrutinio finale e ritardo scolastico

Nella valutazione finale il CdC, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che *“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”* e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il CdC a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

6. Esame di stato

Le Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2006 hanno importanti implicazioni per l'Esame di stato.

In particolare, esse sottolineano la necessità di:

- **Valutare le competenze e non solo le conoscenze:** L'esame di stato dovrebbe valutare non solo le conoscenze acquisite dagli studenti, ma anche le loro competenze linguistiche, comunicative e interculturali.
- **Offrire adeguati supporti:** Gli studenti stranieri dovrebbero poter usufruire di adeguati supporti durante l'esame, come dizionari bilingui o traduttori.
- **Adattare le prove:** Le prove d'esame dovrebbero essere adattate alle esigenze degli studenti stranieri, tenendo conto del loro livello di competenza linguistica e culturale.

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo ciclo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Gli studenti NAI possono beneficiare di supporti durante l'esame, come dizionari bilingui o tempi aggiuntivi per la stesura dei compiti se indicato nella Relazione.

La valutazione in sede di esame assume una particolare importanza.

Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame di stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese di origine

Normativa: Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove d'esame (scritte ed orali) degli alunni non italofoni, le singole sottocommissioni terranno presente i seguenti riferimenti normativi:

- *le "linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", prot. nr. 24 del 01/03/2006;*
- *la circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;*
- *l'integrazione del 31/05/2007 alla circolare nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;*
- *La circolare ministeriale nr. 32 prot. 2929 del 14/03/2008.*

*Infine, nella **Circolare Ministeriale 26 maggio 2008, n. 54**, Oggetto: Esami Stato istruzione secondaria di primo grado a.s. 2007/2008 – prova scritta a carattere nazionale - C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 - istruzioni integrative si legge:*

"Alunni con cittadinanza non italiana"

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta."

Infine Il D.Lgs. 62/2017 (art. 1, comma 8) intende riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.

Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applichino le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.

Infine, la nota evidenzia che le norme vigenti non possono essere invocate per sostenere che gli studenti stranieri in obbligo formativo non in possesso del diploma di licenza media debbano superare l'Esame di Stato conclusivo

del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.

Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che la valutazione e validazione della classe di inserimento, all'atto dell'iscrizione, soddisfi i requisiti necessari ad accertare e a certificare attraverso un atto formale le competenze possedute, anche in riferimento alle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, ai sensi del D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024.

4. Collaborazione con il territorio

Per promuovere la piena integrazione degli alunni non italofoni nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi le pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali, per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale. Al riguardo, la Commissione NAI ha il compito di: contattare le associazioni di volontariato che operano nel territorio; stabilire periodiche occasioni d'incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete; attivare la collaborazione con le Amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione e per proporre servizi ed esperienze comuni.

INDICAZIONI NORMATIVE

- D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013
- M.I. - Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014;
- Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, febbraio 2014;
- Nota del M.I. n. 5535, 2015 Diversi da chi?, Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015 per insistenza su potenziamento dell'inclusione scolastica , dialogo interculturale e rete formativa.
- DM 197/2016, adozione del Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti, DS e ATA, con priorità nazionale "L'integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale".
- “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione dei alunne e alunni provenienti da contesti migratori” (Ministero dell’Istruzione 2022)

- “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”. *Articolo 11. (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)* Il provvedimento contiene alcune misure dedicate all'integrazione scolastica degli alunni stranieri, centrate sull'apprendimento della lingua italiana.
- Si suggerisce il confronto anche con le indicazioni contenute nel Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'Educazione UNESCO 2019: Migrazioni, spostamenti forzati e educazione: Costruire ponti, non muri, Unesco, Parigi, 2020.